

**IL DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE AMATO: STRUMENTI DI
TUTELA PER IL MINORE NON AMATO**

**ADGI SEZ. FIRENZE E FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE
FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

Relatrice: Avv. Giuseppina Abbate

Webinar 07 Giugno 2021

Riferimenti normativi:

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio” (Art. 30, comma 1, Cost.)

“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. (Art. 315 bis c.c.)

IL DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE AMATO

Il diritto del minore ad essere amato è sancito nell'art. 30, comma 1, della Costituzione e nell'art. 315 bis c.c.

La prima domanda che ci si pone è se l'amore e il diritto sono compatibili, se i sentimenti hanno rilevanza giuridica ed in che modo ciò si può esprimere, quale garanzia si può prestare.

Le domande sono molteplici e a me sembra che nel nostro ordinamento vi siano delle risposte affermative a tali quesiti e che si possa dire che i “sentimenti” hanno sì rilevanza giuridica

Il significato della parola “amore” nei dizionari è riportato come “*sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene*”.

Ma cosa vuol dire per un minore “*procurarne il suo bene?*”

Ce lo dice l’art. **315 bis c.c.**, che al primo comma prevede che “*Il figlio ha diritto di essere mantenuto, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni*”.

La norma è stata introdotta dalla riforma della filiazione – l. 219 del 2012 – disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali - così sancendo il diritto fondamentale dell’uomo a ricevere quell’affetto e quella comprensione assolutamente necessari per una crescita sana e armoniosa.

Procurarne il suo bene è, quindi, assicurare al minore una crescita sana e sicuramente non c’è nessuna crescita sana senza amore, senza affetto o senza assistenza morale.

A tale proposito, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3594 del 14 febbraio 2018, ha affermato che la stabilità affettiva è un’esigenza imprescindibile per il minore.

Sostanzialmente, in un caso in cui la minore era figlia di persone che potevano garantire l’assistenza materiale di cui aveva bisogno, la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa effettuata dai giudici di merito circa l’inidoneità dei genitori era in effetti sussistente e costituiva motivo per ritenere confermato lo stato di abbandono in quanto emergeva “*una complessiva incapacità non emendabile di comprendere quali siano i bisogni emotivo-affettivi e pratici della minore, risultando il padre totalmente dipendente dalle aspettative e desideri della moglie e quest’ultima chiusa in un processo narcisistico che le impedisce di percepire la minore come un investimento affettivo*”.

La linea argomentativa della Suprema Corte, che respinge il ricorso e conferma lo stato di adottabilità della minore, ha, quindi, attribuito rilevanza

all'esigenza di stabilità affettiva dei figli minori ed al loro interesse a vedersi assicurata una crescita sana ed adeguata.

Il tema posto non è apparso del tutto nuovo ma i recenti interventi legislativi sicuramente gli hanno conferito un profilo diverso e sempre più rilevante.

La domanda ulteriore che ne scaturisce è se lo stato di abbandono si può configurare a causa della mancanza di affetto ed amore.

Sicuramente se diamo rilevanza giuridica ai fatti sentimenti dobbiamo anche modificare il concetto di stato di abbandono e giungere alla conclusione che vi è abbandono anche quando non vi è amore nella sua accezione più completa.

Pertanto, il diritto all'amore è un diritto fondamentale del figlio e la sua mancanza conduce allo stato di abbandono e alla dichiarazione di adottabilità.

II DIRITTO ALLA PROPRIA FAMIGLIA

In primo luogo il minore, come abbiamo visto, ha diritto alla propria famiglia e la famiglia ha carattere prioritario.

Il diritto alla propria famiglia è stato da più parti rilevato e confermato, sia dalle leggi nazionali che dalle convenzioni internazionali, che hanno valorizzato il **legame naturale** con la propria famiglia e che hanno rilevato che è necessario un **particolare rigore** nella valutazione della situazione di abbandono in quanto la dichiarazione di adottabilità deve costituire l'estrema ratio), ovvero se ne deve fare ricorso quando il minore si trova in un'accertata ed irreparabile situazione di abbandono.

La mancanza di amore da parte dei genitori crea, indiscutibilmente, un grande *vulnus* nei bambini e costituisce violazione dei doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale.

Cosa accade, quindi, se all'interno della propria famiglia nessuno si preoccupa del bene del minore?

La violazione dei doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale comporta l'intervento dell'autorità giudiziaria per i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. ovvero la decadenza e/o la limitazione della responsabilità genitoriale.

Bisogna scindere le situazioni patologiche e di abbandono non transitorio e, quindi, irreversibile, dalle situazioni di difficoltà temporanea della famiglia d'origine.

Diverse, infatti, sono le conseguenze derivanti da una precarietà provvisoria della famiglia o da una situazione di abbandono accertato ed acclarato che conduce al convincimento che ci troviamo di fronte ad un minore **“non amato”** ovvero non accudito, non sostenuto moralmente, non adeguatamente nutrito, abbandonato psicologicamente o peggio ancora “violato” nei suoi diritti fondamentali.

I DIRITTI DEL MINORE: STRUMENTI DI TUTELA, ISTITUTI ED INTERVENTI DI SOSTEGNO

Il minore ha diritto alla famiglia, alla bigenitorialità, all'assistenza materiale, all'assistenza morale, all'educazione, all'istruzione, all'ascolto.

Possiamo citare a tale proposito la Carta dei Diritti Fondamentali UE – Carta di Nizza del 07.12.2000 – che all'art. 24 ebbe a prevedere che *“Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”* e la Convenzione di New York che all'art. 9) prevede, invece, che *“Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano.....che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo”*.

Il diritto all'amore, nel nostro ordinamento, trova, invece, la sua fonte, in primo luogo, nella L. 184/1983 come modificata dalla L. 149/2001 che, tra le altre cose, modificò anche il titolo che da *"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"* divenne **"Diritto del minore ad una famiglia"**. L'art. 1 della L. 149/01 dispone, infatti, quale principio inderogabile che *"il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia"* e che qualora la famiglia sia in difficoltà devono essere **"disposti interventi di sostegno e di aiuto"**.

Nel caso in cui gli interventi di sostegno e di aiuto indicati nella suddetta norma fossero insufficienti, sovviene **il comma 4)** stessa norma il quale prevede che *"Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge"* ovvero quegli istituti che, partendo da quelli meno gravi – affidamento - che tendono a conservare il legame con la famiglia d'origine, giungono a quello più grave della dichiarazione dello stato di adottabilità che recide ogni legame.

Gli artt. 2, 3, 4 e 5 della l. 184/1983, come novellata dalla L. 149/01, disciplinano l'affidamento del minore.

L'affidamento del minore era previsto già nel testo previgente ma la L. 149/01 ha apportato delle modifiche significative.

L'art. 2, comma 1, recita *"Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e **le relazioni affettive di cui egli ha bisogno**"*.

L'art. 4 al comma 1) prevede che *"L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di*

discernimento. Il giudice tutelare del luogo dove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto".

L'istituto dell'affidamento familiare (artt. 2-5 l. 184/83) si articola nelle due procedure dell'affidamento consensuale e dell'affidamento non consensuale o giudiziale.

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE, che va tenuto distinto dalle altre forme di affidamento, perché **è previsto dalla legge come temporaneo**, è il principale strumento volto a prevenire la dichiarazione di adottabilità.

Costituisce, infatti, un'importante misura di aiuto e di sostegno ai minori e alle famiglie in difficoltà, che viene apprestata, in aderenza al precetto di cui all'art. 31 Cost. [*"La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"*] e che in primo luogo è disposto dai Servizi Sociali e, in secondo luogo, in caso di rifiuto, dell'autorità giudiziaria. L'affidamento familiare, nella sua forma ordinaria, ha natura meramente amministrativa, è disposto dal servizio sociale locale, appunto previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore (art. 4, comma 1, l. 184/1983).

La norma prevede che sia sentito anche il minore che ha compiuto gli anni dodici o, se di età inferiore, se ha discernimento.

Il giudice tutelare emette un provvedimento esecutivo con decreto.

L'affido familiare mira a tutelare il minore, ha una durata stabilita che può terminare o con il rientro nella famiglia di origine o nella dichiarazione di stato di adottabilità.

Quanto all'affidamento giudiziale, l'art. 4 comma 2 prevede che "Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni" applicando la normativa di cui agli artt. 330 e ss. c.c. e il procedimento assume necessariamente un carattere

giurisdizionale come comprovato dallo stesso riferimento al rito delle procedure de potestate.

Tuttavia, anche in questo caso, deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere riconducibile agli interventi volti al recupero della famiglia d'origine.

Questo periodo non può superare la durata di due anni ma è prorogabile qualora la sospensione dell'affidamento provochi un pregiudizio al minore.

L'affido può essere anche a tempo parziale.

Il bambino trascorre con i genitori affidatari solo alcune ore del giorno, i fine settimana, o brevi vacanze. In questo caso non viene allontanato dalla propria casa e l'affidatario svolge una funzione di sostegno alla famiglia in difficoltà.

L'affidamento può essere intra-familiare o etero-familiare.

I genitori possono affidare il figlio minore a parenti entro il quarto grado, senza limiti di durata.

L'art. 9 della legge 184/1983 impone l'onere a chi non sia parente ed accolga un minore di darne segnalazione al procuratore della repubblica del tribunale presso i minorenni.

Uguale obbligo è fatto ai genitori che affidano stabilmente il minore a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'affidamento a terze persone, a differenza dell'adozione, che è consentita solo a persone coniugate da almeno tre anni, non prevede tale obbligo e possono avere in affidamento un minore anche le coppie di conviventi o persone single.

L'IDONEITÀ DEGLI AFFIDATARI è stabilita tramite un percorso di diversi colloqui e una serie di condizioni (età, condizione psicofisica, abitazione, autosufficienza economica, motivazioni dell'affido, storia personale e/o di coppia).

Gli affidatari hanno il diritto ed il dovere di provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione ecc...del minore. Ed al rapporto

affettivo, rapporto che viene valutato e tutelato proprio con il **principio della continuità** qualora l'affidamento per qualunque motivo venga a cessare.

Spesso, infatti, si prolunga ben oltre i due anni previsti con la conseguenza che se il minore non rientra nella famiglia d'origine si dà avvio all'adozione.

La disciplina dell'affidamento ha subito una modifica con la Legge 173/2015 detta Legge sulla continuità affettiva che ha apportato modifiche alla legge 184/1983.

La novella non si limita a prevedere la possibilità che un minore affidato, se dichiarato adottabile, possa a tutela del suo prioritario interesse, essere adottato dagli affidatari, ma sottolinea la necessità di assicurare "la continuità delle relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento" con gli affidatari anche quando "fa ritorno nella famiglia d'origine o sia dato in affidamento ad un'altra famiglia o sia adottato da altra famiglia".

L'art. 5 comma 1) della L. 184/1983 è stato modificato dall'art. 2 della L. 173/2015 ed il nuovo testo recita *L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore".*

La legge 173/2015 non riconosce agli affidatari la qualità di "parte processuale" tuttavia, costituisce una novità assoluta di rilievo perché il legislatore ha inteso valorizzare il ruolo degli affidatari e ciò proprio per quel legame di affettività che si crea tra il minore e la famiglia affidataria.

L'art. 4 della L. 184/1983 è stato modificato dalla L. 173/2015 che ha inserito il comma 5 bis il quale prevede che *"Qualora durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6, la famiglia chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatesi tra il minore e la famiglia affidataria".*

In tal caso, quindi, gli affidatari devono presentare domanda al tribunale per i minorenni e la possono motivare con l'esistenza dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo che si è consolidato nel tempo tra loro e il minore.

Ovviamente, gli affidatari devono avere i requisiti previsti dall'art. 6 della l. 184/83.

Ed ancora all'art. 4 della legge 184/1983 è stato inserito dalla legge 173/2015 il comma 5 ter 173/2015 che prevede che *“Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento”*.

LA CONTINUITÀ AFFETTIVA, quindi, deve essere sempre mantenuta e tutelata se rispondente al suo interesse.

Questo principio, a mio avviso, conferma che i fatti sentimentali hanno rilevanza giuridica altrimenti le norme non ci parlerebbero di “continuità affettiva”.

In virtù di tale principio, se il minore viene adottato da altra famiglia il progetto deve prevedere le modalità di accompagnamento del minore nella famiglia adottiva e di mantenimento del rapporto del minore con gli affidatari, se rispondente al suo interesse.

L’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO DEL MINORE (ARTT. 22, 23 e 24 L. 184/1983)

L'affidamento preadottivo è previsto dalle norme sopra indicate ed anticipa l'adozione del minore in stato di abbandono. È una forma di affidamento particolare perché dà luogo ad una essenziale fase intermedia del procedimento di adozione, volta a verificare, mediante approfondite indagini

e in un congruo periodo, l'idoneità della coppia che l'adozione ha richiesto, la validità del rapporto che si va instaurando tra la stessa e il minore e, soprattutto, la conformità al preminente interesse di quest'ultimo dell'inserimento nella nuova famiglia.

Ciò per un passaggio meno traumatico del minore da una condizione all'altra.

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ E CAPACITA' DI GARANTIRE UNA CRESCITA ARMONIOSA E SANA

L'ipotesi più grave, quale conseguenza dello stato di abbandono del minore, è quello della dichiarazione di adottabilità.

Tornando al punto centrale del tema di oggi pomeriggio, va indicato soprattutto il secondo comma dell'art. 6) il quale prevede che **i coniugi che vogliono ricorrere all'adozione devono essere affettivamente idonei** e capaci di assicurare, al minore, educazione, cura, istruzione, ecc...

Quindi, non solo l'art. 8) stabilisce che per lo stato di adottabilità requisito imprescindibile è l'abbandono morale, ossia la mancanza di affetto a cui non si può facilmente rimediare con interventi esterni, ma l'art. 6 sancisce il diritto del minore ad essere amato dai genitori adottivi che devono essere idonei e capaci d'amare.

L'ADOZIONE MITE

Ulteriore modifica della legge 173/2015 la troviamo nell'art. 44 della l. 184/1983 laddove dopo le parole "stabile duraturo" è stato inserito il periodo *"anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento"* ovvero l'articolo è così modificato: *"i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7: a) da persone unite al minore da*

vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre".

L'art. 44 lett. D) già consente l'adozione "in casi particolari" da parte dell'affidatario single ma la vera novità è costituita dalla c.d. adozione mite.

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1476/2021 ha affermato che *"In alcune decisioni della giurisprudenza di merito italiana è stata elaborata ed applicata, in conformità ai principi suesposti, una forma di adozione "mite", interpretando estensivamente l'art. 44 comma 1, lett. D), l. n. 184 del 1983, e ritenendo che, nelle situazioni di "abbandono semipermanente"- cioè di grave fragilità genitoriale, pur in presenza di un rapporto affettivo significativo – o a carattere ciclico (com'è nel caso di alcuni genitori tossicodipendenti), possa essere opportuno che il trapianto del minore nella nuova famiglia sia accompagnato dalla permanenza dei rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine"* ed ancora facendo riferimento al monito della Corte di Strasburgo che ha ricordato al giudice italiano che *"prima di prevedere la soluzione di una rottura del legame familiare"* deve *"adoperarsi in maniera adeguata per far rispettare il diritto della madre di vivere con il figlio, al fine di evitare di incorrere alla violazione del diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU (Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/Italia; conf. Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/ Italia)".*

La Suprema Corte enuncia il **seguito principio di diritto**: *"L'adozione c.d. legittimante, che determina,, oltre all'acquisto dello stato di figlio degli adottandi in capo all'adottato, ai sensi dell'art. 27, primo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, la cessazione di ogni rapporto dell'adottato con la famiglia d'origine, ai sensi del terzo comma, coesiste nell'ordinamento con la diversa disciplina dell'"adozione in casi particolari", prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, che non comporta l'esclusione dei rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine; in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1 L. n. 184 del 1983 e 315bis, secondo comma cod. civ., nonché sulle sentenze in materia di Corte Edu, il giudice chiamato a decidere sullo*

stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante un'"extrema ratio" cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; il modello di adozione in casi della legge n. 184 del 1983, può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cd. "adozione mite", al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine".

CONFLITTO GENITORIALE E SEPARAZIONE

Un argomento a parte meritano le figure di supporto nelle ipotesi di separazioni conflittuali.

In tali casi gli strumenti oggi offerti sono vari.

Dalla mediazione familiare alla pratica collaborativa l'obiettivo è sempre quello di raggiungere un accordo e/o comunque di riuscire a dialogare in modo da tutelare sia la bigenitorialità che l'interesse primario del figlio a non assistere al conflitto e a non farne parte.

La pratica collaborativa è un procedimento di risoluzione non contenziosa dei conflitti basato sul coinvolgimento diretto delle parti interessate, assistite dai rispettivi avvocati, che restano protagoniste delle decisioni relative alla loro vita e a quella dei propri figli e si impegnano a rispettare i principi essenziali della pratica collaborativa, così come i legali, che sono specificamente formati a tale procedimento. È una seria ed efficace alternativa al contenzioso che però in Italia non è molto applicata, probabilmente, anche per i costi che richiede oltre che per ragioni storiche/giuridiche.

La mediazione familiare come richiamata dall'art. 337 octies c.c. (*"Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentire le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli"*) costituisce una risorsa alla quale l'autorità giudiziaria può attingere benché la sua concreta diffusione dipenda in larga parte dalla sua effettiva conoscenza, dalla sensibilità del singolo magistrato, dalla presenza sul territorio di centri di mediazione pubblici, ovvero "riconosciuti" dalla capacità di tutti gli operatori di promuovere presso i diretti interessati una convinta adesione ad un percorso di elaborazione *mediativa* consapevole e volontaria.

Ulteriore strumento è quello del coordinatore genitoriale che costituisce un metodo flessibile in cui il professionista può incontrare individualmente ciascun genitore sui temi che interessano i bambini, filtrando tutte le comunicazioni senza che i genitori comunichino tra loro.

La coordinazione genitoriale è definita come un sistema di risoluzione alternativa delle controversie non riservato, centrato sul minore, ha le sue origini negli Stati Uniti dove viene fatta rientrare fra le procedure alternative al contenzioso giudiziario.

Il primo caso in Italia è stato adottato nel 2015 dal tribunale di Civitavecchia
È una figura estranea al quadro normativo vigente, non è un ausiliario del giudice ma si colloca al di fuori della giurisdizione allo stesso modo del mediatore.

Lo stesso professionista, insieme ai servizi, fornisce indicazioni sulle questioni che riguardano i figli integrando la visione dell'uno o dell'altro, mantenendo sempre l'attenzione esclusivamente sui figli e non sulla relazione tra i due genitori.

Sconta l'assenza di una cornice normativa di riferimento potendo contare solo su **Linee Guida traslate** da quelle adottate nel sistema americano.

Rappresenta l'ultima risorsa in ordine di tempo apparsa nel panorama giuridico italiano degli strumenti utili alla deflazione del contenzioso giudiziario in ambito familiare

Il coordinatore genitoriale lavora sulle questioni che sorgono quotidianamente ed ha una funzione efficace per dirimere i singoli conflitti al fine di evitare che l'animosità aumenti a dismisura.

Il Tribunale di Verona con Ordinanza del 15 marzo 2020 ha stabilito *"In caso di conflittualità fra genitori in un giudizio di divorzio, pur a seguito di consulenza tecnica disposta e nella fase presidenziale, e nella fase istruttoria a fini di monitoraggio del nucleo familiare e valutazione su stabilità della minore, il Giudice dispone che le parti **provvedano alla nomina di un coordinatore genitoriale** per affrontare i problemi legati alla gestione della figli"*.

Tutto ciò sta a significare che vi è la necessità che il legislatore intervenga con strumenti ed istituti idonei ed adeguati affinché il minore sia tutelato anche in seno a situazioni di conflitto tra i genitori perché spesso a farne le spese, incolpevolmente sono i figli, **a favore dei quali, in virtù dell'ampliamento del catalogo dei diritti ad essi riconosciuti dall'art. 315 bis c.c. è stato attribuito un vero e proprio diritto all'affetto.**

GRAZIE!